

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 77 DEL 27/04/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/05/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria/ Affari generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane -

Dalla Residenza Municipale, li 7 maggio 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 1176/11 - APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 2011/232 DEL 23.06.2011 NOTIFICATO IN DATA 17.02.2012. COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette, del mese di aprile, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2012 al 23/05/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	G
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.

Alle ore 9,05 entra l'Assessore Galvani.

Alle ore 9,20 entrano il Sindaco e l'Assessore Cibelli.

Ora gli Assessori presenti e votanti sono n. 4.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 91 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 26/04/2012 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/04/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 26/04/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Relaziona l'Avv. Berti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 91

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 91 DEL 26/04/2012

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 1176/11 - APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 2011/232 DEL 23.06.2011 NOTIFICATO IN DATA 17.02.2012. COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
LA GIUNTA

OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 1176/2011 – APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 2011/232 DEL 23.06.2011 NOTIFICATO IN DATA 17.02.2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

PREMESSO che:

- con ricorso notificato presso la civica residenza in data 07.04.2010 (prot. n. 9962) il sig. OMISSIS conveniva in giudizio il Comune di Cattolica innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Si chiede all'Ill.mo Giudice Adito, previa disapplicazione, delle suindicate illegittime deliberazione n. 184/29.11.2006 e determina n. 765/30.12.2006, venga disposta la riattribuzione al ricorrente ad ogni effetto e con valenza ex tunc della posizione dirigenziale di ruolo a tempo indeterminato da cui è stato illegittimamente rimosso dal Comune di Cattolica e precisamente quella di Dirigente del Settore 9° con i correlati effetti giuridici ed economici ora per allora, dalla data dell'esecuzione delle illegittima determina 765/2006 che aveva riattribuito al Dott. OMISSIS a posizione inferiore di istruttore direttivo categoria D (ex VII qualifica funzionale); di conseguenza venga ordinato dal Giudice Adito al Comune di Cattolica di immettere il Dott. OMISSIS nelle corrispondenti funzioni dirigenziali quo antea; si chiede inoltre che il Comune di cattolica, venga condannato al risarcimento dei danni professionali, morali oltre a quelli patrimoniali nelle ipotesi e secondo il quantum sopra evidenziato sub III*

e sub IV (l'ipotesi subordinata) del presente ricorso.”;

- il suddetto ricorso veniva depositato in data 08.03.2010 ed iscritto al R.G. n. 200/2010;

- con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2010 e n. 105 del 28.06.2010 il Comune di Cattolica stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando gli Avv.ti Andrea Berti ed Alessandra Vita, dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, se necessario, sostituti d'udienza;

- per le cure dei suddetti procuratori il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: A) in via preliminare, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c. per consentire la chiamata in causa della Assicurazioni Lloyd's di Londra – Rappresentante generale per l'Italia.....- nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.; B) IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione del Giudice Ordinario; C) NEL MERITO, nella denegata ipotesi di reiezione della superiore eccezione preliminare e previe la declaratorie del caso: a) in via principale, respingere la domanda di attribuzione della posizione dirigenziale di ruolo, nonché la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti del Comune di Cattolica, in quanto entrambe infondate e non provate; b) in via subordinata, quanto alla richiesta risarcitoria, accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società di Assicurazioni Lloyd's di Londra – Rappresentante generale per l'Italia – di tenere indenne, garantire e manlevare il Comune di Cattolica di quanto questi debba pagare a titolo di risarcimento danni ed ogni onere accessorio; c) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.”;*

- con decreto il Giudice del Lavoro autorizzava la chiamata in causa della Assicurazioni Lloyd's di Londra, la quale si costituiva ritualmente in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: *“In via principale: respingere, in ogni caso, tutte le domande svolte dal Dott. OMISSIS nei confronti del Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il Tribunale dovesse ritenere fondate le conclusioni del ricorrente e accertare la responsabilità personale di uno dei soggetti assicurati indicati in polizza, previo accertamento dell'operatività della polizza n. 1774520, condannare i Lloyd's of London, Sottoscrittori del detto contratto assicurativo, in persona del Dott. Enrico Bertagna, rappresentanza per l'Italia, a manlevare e tenere indenne il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco, esclusivamente per l'ammontare dei danni patrimoniali causati nei limiti del massimale della polizza, detratto l'importo della franchigia di € 5.000,00 indicata all'art. 15 di polizza; - accertare e dichiarare l'operatività della Polizza ARAG -Tutela Legale n. 11054528 contratta dal Comune di Cattolica a copertura delle spese legali da questo sostenute e, conseguentemente, tenere indenni i Lloyd's of London, Sottoscrittori della polizza n. 1774520, dal rifondere il Comune di Cattolica delle spese legali da questo sostenute o, in via alternativa, accertare ex art. 1910 c.c. la coassicurazione tra ARAG e Lloyd's of London e, conseguentemente, dichiarare questi ultimi tenuti al pagamento del solo 50% delle spese legali che verranno liquidate in favore della difesa del Comune. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;*

- all'esito del procedimento giudiziario, il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro (nella persona del Giudice monocratico Dott. Lucio Ardigò),

con sentenza n. 232/2011 depositata in data 23.06.2011, così decideva: *“pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da OMISSIS con ricorso depositato il giorno 8/03/2010, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il Comune di Cattolica e Assicurazioni Lloyd's di Londra: Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquidano rispettivamente per COMUNE DI CATTOLICA in € 800,00 e per ASSICURAZIONI LLOYD'S DI LONDRA in € 700,00 oltre rimborso delle spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. ”;*

VISTO l'atto d'appello notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 17.02.2012, con cui il sig. OMISSIS ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Appello di Bologna *“per l'annullamento e riforma - della sentenza del Tribunale ordinario di Rimini, sezione civile, settore lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice Lucio Ardigò, numero 2011/0232, ruolo N. 2010/0200, cron. N. 2011/1318, decisa in Rimini all'udienza pubblica del giorno 31/2/2011 e pubblicata mediante deposito in cancelleria il 23 giugno 2011, che ha rigettato il ricorso di OMISSIS, condannandolo alle spese di giudizio nei confronti delle parti costituite; - e quindi per l'accoglimento delle domande svolte in primo grado, riproposte integralmente in appello con i motivi svolti nel ricorso di primo grado, con vittoria e spese ed onorari dei due gradi di giudizio.”;*

VISTI i motivi del suddetto appello: *“1° motivo) Il Giudice è incorso in un evidente e clamoroso errore nell'assumere l'oggetto sia della delibera 184/2006, che della delibera 765/2006. 2° motivo) Erroneamente è stata anche ritenuta l'acquiescenza del ricorrente. 3° motivo) Nel merito. 3.1) Quanto l'illegittimità della delibera 184. 3.2) Quanto l'illegittimità della delibera 765. 3.3) Quanto ai danni ed ripristino del rapporto. 4° motivo) – Subordinato – IV.1. Danno patrimoniale IV)2. Danno non patrimoniale.”;*

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dal ricorrente: *“Piacchia all'Ecc.ma Corte di appello di Bologna, in accoglimento totale dell'appello di OMISSIS, annullare e riformare la impugnata sentenza di primo grado e per l'effetto accogliere le domande avanzate in primo grado e quindi, previa disapplicazione. delle suindicate illegittime deliberazione n. 184/29.11.2006 e determina n. 765/30.12.2006, condannare il Comune di Cattolica, in persona del sindaco pro-tempore a riattribuire al ricorrente, ad ogni effetto e con valenza ex tunc, la posizione dirigenziale di ruolo a tempo indeterminato da cui è stato illegittimamente rimosso, e con i correlati effetti giuridici ed economici ora per allora, di conseguenza venga ordinato al Comune di Cattolica di immettere il Dott. OMISSIS nelle corrispondenti funzioni dirigenziali quo antea e con ogni conseguenza; si chiede inoltre che il Comune di Cattolica, venga condannato al risarcimento dei danni professionali, morali oltre a quelli patrimoniali nelle ipotesi e secondo il quantum sopra evidenziato al 3.3) e al 4° motivo d'appello, o quelle maggiori o minori somme di giustizia. Ad istruttoria: si chiede la nomina di un CTU per la quantificazione dell'ammontare del risarcimento dei danni in entrambi le ipotesi formulate dal ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio nei confronti di entrambi le parti appellate.”;*

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 09 del 24.04.2012 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

RITENUTO necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali del ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa davanti alla Corte di Appello di Bologna R.G. n. 1176/2011 promossa con atto notificato in data 17.02.2012, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Servizio in staff Organizzazione e gestione risorse umane.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....